



# ***Tavolo tecnico e-Customs***

***Codice Doganale dell'Unione  
Documento di Trasporto Elettronico***

***Roma, 28 febbraio 2018***

**Marco Marsili**

Ufficio Integrazione Applicativa  
Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

# Agenda

---

1. DTE - Documento di trasporto elettronico
2. Situazione nazionale (MMA e MMP)
3. Evoluzioni in ambito eManifest
4. DTE per transito semplificato
5. Profili operativi

# **DTE – Documento di trasporto elettronico**

---

## **Definizione (ambito marittimo e aereo)**

**Il DTE è predisposto da una compagnia marittima o aerea alla partenza di una nave/aeromobile (in base a documenti di trasporto come lettera di vettura aerea, manifesto di carico...) e certifica le merci effettivamente caricate sul mezzo di trasporto.**

**In ITALIA**

**MMA elettronico dal 2003**

**MMP elettronico dal 2006**

## Full eManifest = effective controls + Cut Red Tape



# Le innovazioni «made in Italy»...oltre *eCustoms*

**e-Manifest** (disponibilità anticipata dei dati dei **manifesti** di carico e delle **informazioni di sicurezza**) **cardine** per le principali innovazioni

Sportello Unico  
Doganale

Sdoganamento in mare  
e in volo

Digitalizzazione della supply  
chain:

- Fast corridors
- Gate automation
- ...

e-Manifest  
in trattazione al tavolo  
DG MOVE&DG TAXUD



# Reingegnerizzazione di CARGO

---

Nel 2017 è stato avviato il progetto di reingegnerizzazione del sistema cargo (MMA + MMP + TC) .

Si prevede di completare le realizzazioni nel corso della seconda metà del 2019 e il nuovo tracciato dell'eManifest, preventivamente pubblicato, sarà disponibile in ambiente di test per almeno 6 mesi.

Il nuovo sistema sarà più versatile e performante utilizzando logiche SOA e *web service* con messaggi esclusivamente in formato xml standard.

Il nuovo eManifest è basato sul tracciato EU in corso di finalizzazione, che tiene conto degli standard internazionali (WCO, IMO).

Gestirà tutte le funzionalità con maggiore flessibilità.....

# Nuovo eManifest: funzionalità all'arrivo

---

- FAL Form 1 – General Declaration
- FAL Form 2 – cargo declaration,
- **FAL 7 (siete d'accordo ?)**
- Entry Summary Declaration as defined in Articles 127-132 UCC
- Arrival Notification as defined in Article 133 UCC,
- Presentation Notification as defined in Article 139-140 UCC,
- Proof of Union (PoU) status - Provision of MRNs for proofs registered in the Proof of Union Status System, or in the case of authorised issues using the Customs Goods manifest: submission of the required data elements as defined in Article 153(2) UCC,
- Declaration for Temporary Storage as defined in Article 144-145 UCC.
- Electronic transport documents used for transit (simplified transit) as defined in Art. 233(4)(e) UCC and Art. 320 IA.


# Nuovo eManifest: funzionalità alla partenza

---

- FAL Form 1 – General Declaration
- FAL Form 2 – Cargo Declaration,
- **FAL 7 (siete d'accordo ?)**
- Customs Status of Union Goods: submission of Customs Goods Manifest to the Proof of Union Status System, as defined in Article 200 of the UCC IA
- Electronic transport documents used for transit as defined in Art. 233(4)(e) UCC and Art. 320 IA
- Proof of exit of goods in ECS movement (facilitazione procedurale – funzionalità **non formalità**).



# Single window environment – non reiventare la ruota



# *Single Window environment .....Once only*

---

## Per Interoperabilità con Capitanerie di Porto (già operativa)

### **Adeguati MMA e MMP (versione 5.0) :**

- Modifiche di alcuni campi per adeguarli agli standard internazionali
- Inserimento di informazioni «chiave» di competenza della Capitaneria ai fini dell'interoperabilità (identificativo sosta «Visit\_ID», ...)

### **Definiti BPM e realizzati web-service di dialogo tra AIDA e PMIS per :**

- **FAL 2** trasmesso ONCE only
- Presupposti per l'upgrade dello sdoganamento in mare, digitalizzando gli attuali scambi di informazioni

## Per scambio dati con ISTAT

- La versione 5.0 dell'MMA –MMP è stata integrata con le informazioni necessarie per la rilevazione dei dati del **traffico marittimo** onde evitare la duplicazione degli adempimenti ( si assolve all'adempimento statistico oggi in carico alle Shipping Company con l'invio dell'*emanifest*) – In corso valutazioni dell'Istat

# *Single Window environment .....Once only*

---

Grazie alla interoperabilità tra AIDA e il PMIS sono state analizzate e saranno implementate le seguenti semplificazioni che eliminano adempimenti e dematerializzano documenti cartacei.

1. Nuova funzionalità per la comunicazione tra ADM e CoGe delle Capitanerie di Porto dell'avvenuto pagamento delle tasse e sovrattasse di ancoraggio presso la Dogana: **sostituzione dell'attuale processo manuale di presentazione della ricevuta di pagamento alla Capitaneria di Porto.**
2. Nuovo servizio di interscambio, relativamente alle navi in partenza, con il quale il sistema AIDA comunica al sistema della Capitaneria di porto che la nave ha assolto a tutte le formalità doganali: **eliminazione dell'attuale copia cartacea da presentare alla Capitaneria di Porto per essere autorizzati alla partenza della nave.**

## *Single Window environment .....Once only*

---

3. Nuove funzionalità per la comunicazione via web service (ora avviata via mail) tra ADM e CoGe in ambito sdoganamento in mare per notificare:
  - Richiesta di monitoraggio nave
  - Inizio monitoraggio da parte CP
  - Segnalazione anomalie
  - Segnalazione ingresso in rada o in prossimità del porto
  - ATA e ATD

# Ambito EU: EMSW & eManifest

---

Obiettivi concreti e trasversali del tavolo congiunto DG Move e DG Taxud sull'eManifest:

- Armonizzazione dei dati : ***data model unico***
- Armonizzazione dei formati di trasmissione : **XML** o EDIFACT (per SM che ancora non usano XML)
- Condivisione delle funzionalità/formalità dell'eManifest per coprire sia aspetti marittimi sia doganali

Soluzioni architetturali:

- Modalità di implementazione possibili ma non vincolanti:
  - centralizzata (come per ICS 2.0)
  - decentralizzata/distribuita (come AES ed NCTS)
  - ibrida

# MSW ed eManifest ... maggiori open issue

---

- **IDENTIFICAZIONE degli utenti** secondo le specifiche del sistema **UUM&DS** – identità federata- Utente registrato in uno SM è riconosciuto dai sistemi UE e dagli altri SM.
- **eManifest previsto da DGMOVE non tratta il settore aereo**
- Integrazione con ICS 2 non di facile realizzazione: ICS 2 prevede l'impianto di un sistema centralizzato innovativo per la gestione della S&S per tutte le modalità di trasporto

**Uso di un documento di trasporto elettronico  
per il «transito semplificato»  
via mare e aereo**

## **DTE - Novità dal 1° maggio 2018**

---

L'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione (RTD) indica il 1° maggio 2018 **quale data di avvio dell'uso del documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana**, per beneficiare delle semplificazioni per il vincolo (e conclusione) al regime di transito unionale, previste dall'articolo 233, par. 4, lett.e) del CDU.

**Necessaria autorizzazione, da richiedersi attraverso il sistema unionale delle Decisioni doganali (CDS).**



# Rilascio Decisione e dati necessari

---

L'autorizzazione viene concessa alle compagnie se soddisfatti i requisiti previsti.

Tra questi, particolarmente significativa risulta la necessità che ogni **dato previsto per tale semplificazione sia contenuto nel DTE** prodotto dalle compagnie autorizzate per le merci da assoggettare al regime di transito.

Tali dati sono indicati nell'allegato B, colonna D3, del reg. delegato (UE) 2446 e reg. di esecuzione (UE) 2447 del 2015, e relative note di compilazione.

I manifesti di arrivo (MMA) e di partenza (MMP) contengono già praticamente tutti i dati necessari per vincolare le merci al regime di transito semplificato o per concludere lo stesso.

Le peculiarità specifiche sono descritte nelle slide che seguono.

Gli operatori italiani a cui è stata rilasciata la decisione doganale «ETD» potranno usufruire della prevista semplificazione, utilizzando il **MMA** all'aeroporto/porto di destinazione del transito (**conclusione del regime**) ed il **MMP** all'aeroporto/porto di partenza del transito (**vincolo al regime**).

N.B. il MMA/MMP è trattato come una dichiarazione di transito semplificato esclusivamente quando è presente in almeno una riga di dettaglio il codice T1 o T2F.

Il numero di LRN da comunicare all'ufficio di destinazione che può essere costituito dal numero del volo (o codice IMO o numero del viaggio) e dalla data, nonché da eventuali altre cifre in modo da rendere unico il numero per l'operatore interessato.

# Compilazione del MMP a partenza

---

L'operatore che intende avvalersi della semplificazione in oggetto dovrà indicare il numero della decisione attribuito dal CDS, compilando il campo 34 del record C di testata del MMP come segue:

**Record C – Campo 34 (Campo Note):** inserire obbligatoriamente il codice della decisione rilasciata dal sistema EU Customs Decision (CDS).

Qualora debbano essere inserite altre indicazioni nel campo note deve essere inserito il carattere “+” al termine del codice della decisione stessa.

ES: ITETDxx+note

## Compilazione del MMP a partenza – es.

---

Per quanto riguarda l'indicazione del codice identificativo dello status della merce presente nel MMP compilare i campi 29 e 23 del record E del MMP come segue:

**Record E – Campo 29 (Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione):** inserire obbligatoriamente il codice identificativo dello status della merce, ovvero T1 o T2F, seguito dal carattere “+” seguito dalla denominazione del porto/aeroporto di destinazione.

Es. **T2F+Barcellona.**

**Record E – campo 23 (Descrizione merce)** – indicare la descrizione della merce seguita dal carattere “+” seguito dalle **marche e i numeri di identificazione** dei colli (se presenti).

# Tracciati MMP

---

Ai sensi dell'allegato B, (Tabella dei requisiti in materia di dati) colonna D3, del reg. delegato (UE) 2446 del 2015, sono richiesti i seguenti campi per le righe di manifesto di partenza che costituiscono dichiarazione di transito semplificato (T1 e T2F)

## **Record C:**

- Campo 34 – Campo Note;
- Campo 16 – Codice identificativo compagnia armatrice/aerea;
- Campo 12 – Eventuali approdi/scali (trasbordi).

## Tracciati MMP - Record E:

---

- Campo 21 – Numero dei colli;
- Campo 22 – Codice merce;
- Campo 26 – Peso Lordo
- Campo 29 – Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione;
- Campo 30 – Codice identificativo destinatario;
- Campo 31 – Denominazione destinatario;
- Campo 36 – specie dei colli;

# Riepilogo status della merce per MMP

Status	Modalità di compilazione MMP
TD cartaceo e altri regimi (ammissione temporanea, deposito doganale, perfez. attivo)	Record N – Campo 27 (codice del tipo di documento cartaceo) codice documento previsto nella tabella di riferimento (ATA, CIM, 7, 5, ecc.)
TD (procedura NCTS)	Record F (transito con MRN in ambito NCTS)
T1 o T2F	Record C – Campo 34 (Campo Note): codice della decisione CDS “+” eventuali note.  Es: ITETDxx+have Ro.Ro.
	Record E – Campo 29 (Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione) codice identificativo dello status della merce (T1 o T2F) “+” denominazione del porto/aeroporto di destinazione.
	Record E – campo 23 (Descrizione merce) descrizione della merce “+” marche e numeri dei colli (se presenti).
T2 o C	Record X (merce comunitaria)
X	Record D (merce in export)



# Compilazione del MMA – transito a destino

---

## Compilazione del MMA all'aeroporto/porto di arrivo (ufficio doganale di destinazione)

Al fine di indentificare il DTE collegato alla merce in arrivo, compilare il tracciato del MMA, record A, come segue.

- **Record A – Campo 32 (Campo Note):** la struttura del campo deve essere costituita obbligatoriamente dal codice della decisione ETD “+” LRN assegnato al documento di trasporto elettronico presso l'ufficio doganale di partenza “+” eventuali incidenti durante il trasporto “+” eventuali note.

# Compilazione del MMA – transito a destino : es.

---

Struttura del campo:

**XXETDxx+LRN+note**

➤ Es. : **HUETDHU015000-2017-RJY66+IMO1234567-20180227+nave adibita a trasporto misto**

Per ciascuna delle merci con lo status T1 o T2F compilare il campo 22 del record B come segue:

➤ **Record B – Campo 22 (Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione)**, ora rinominato in “**Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione oppure Status T1 o T2F della merce**”): in caso di procedura semplificata di transito inserire obbligatoriamente il codice T1 o T2F, in caso contrario, ove ricorra il caso di merce in transhipment inserire la denominazione del Porto/Aeroporto Destinazione finale.

# Tracciati MMA

---

Ai sensi dell'allegato B (Tabella dei requisiti in materia di dati), colonna D3, del reg. delegato (UE) 2446 del 2015, sono da ritenersi obbligatori i seguenti campi limitatamente alle righe di manifesto in arrivo oggetto della semplificazione in oggetto.

## **Record A:**

- Campo 32 – Campo Note;
- Campo 12 – Codice identificativo compagnia armatrice/aerea;
- Campo 19 – Eventuali approdi/scali (trasbordi).

## Tracciati MMA - Record B:

---

- Campo 12 – Specie dei colli;
- Campo 14 – Codice merce;
- Campo 20 – Codice identificativo destinatario;
- Campo 21 – Denominazione destinatario;
- Campo 22 - Denominazione Porto/Aeroporto  
Destinazione;
- Campo 26 – Codice contenitore
- Campo 28 – Codice sigillo

# Riepilogo status della merce per MMA

Status	Modalità di compilazione MMA
T2 o C o X	Record L (da ora «merce in sbarco non soggetta all'introduzione in temporanea custodia»)
T1 o T2F	<p>Record A – Campo 32 (Campo Note):</p> <p>codice della decisione CDS (acronimo ETD preceduto da 2 caratteri identificativi del paese che emette l'autorizzazione) "+"LRN assegnato al DTE presso l'ufficio doganale di partenza dallo SM "+" "note"</p> <p>Struttura del campo: XXETDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+LRN+note</p> <p>Es. : HUETDHU015000-2017-RJY66+IMO1234567-20180227+have adibita a trasporto misto</p>
	Record B (da ora «merce in sbarco da introdurre in temporanea custodia») – Campo 22 (Denominazione Porto/Aeroporto Destinazione): codice identificativo dello status della merce T1 o T2F . Navi in transhipment continueranno ad utilizzare il campo come di consueto se la merce non è oggetto della semplificazione al transito.
TD	Record B - in caso sia necessaria l'introduzione della merce in TC
TD	Record L - in caso NON sia necessaria l'introduzione della merce in TC